

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 26 maggio 2021 d'integrazione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità ex art. 58, comma 5-*quinqüies*, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, (di seguito, DL 69/2013) del personale ATA reclutato ai sensi e per gli effetti delle procedure di selezione di cui allo stesso articolo 58, indetta con D.D.G. 2200/2019, nonché del personale di cui all'articolo 1, commi 619-622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sottoscritto in data 03/08/2020, per la durata del vigente CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA, sottoscritto il giorno 6 marzo 2019 in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione in sede di negoziazione integrativa nazionale

TRA

la delegazione di parte pubblica costituita con decreto del Ministro dell'istruzione
n. 155 del 5 maggio 2021

E

i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L.-SCUOLA, U.I.L.-SCUOLA, S.N.A.L.S.- C.O.N.F.S.A.L. e GILDA-UNAMS firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto istruzione e ricerca

PREMESSO:

che in data 3 agosto 2020 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità ex art. 58, comma 5-*quinqüies*, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, (di seguito, DL 69/2013) del personale ATA reclutato ai sensi e per gli effetti delle procedure di selezione di cui allo stesso articolo 58, indetta con D.D.G. 2200/2019, nonché del personale di cui all'articolo 1, commi 619-622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

che l'articolo 58, commi da 5-*bis* a 5-*septies* del DL 69/2013, prevede lo svolgimento di diverse procedure di selezione e di mobilità straordinaria del personale dipendente di società titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia esternalizzati nelle istituzioni scolastiche;

che con il CCNI sottoscritto in data 3 agosto 2020 (CCNI 2020) è stato integrato il Titolo III del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 6 marzo 2019 ed è stata disciplinata la mobilità del personale ATA reclutato con le procedure di internalizzazione ed assunto, a decorrere dal 1° marzo 2020, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel profilo professionale del collaboratore scolastico per gli anni scolastici previsti dal CCNI 2019;

che dalla contrattazione integrativa non può derivare in alcun modo un onere finanziario aggiuntivo o ulteriore per lo Stato rispetto a quanto stabilito dall'articolo 58, commi 5 e seguenti, del DL 69/2013 e dall'articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

che il CCNI 2020 ha previsto la possibilità, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, di stipulare un ulteriore atto negoziale per recepire possibili effetti sulla mobilità derivanti da eventuali interventi normativi e contrattuali o qualora le parti concordemente lo ritengano necessario;

che l'articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha autorizzato il Ministero dell'istruzione, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, a coprire 2.288 posti rimasti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, non coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021, al fine di trasformare in contratto a tempo pieno il contratto di lavoro a tempo parziale di 4.485 collaboratori scolastici assunti, a decorrere dal 1° marzo 2020, in esito alla procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del DL 69/2013, nonché di assumere, fino a un massimo di 45 unità, con contratto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dal 1° settembre 2021, coloro che nella procedura selettiva di cui al citato articolo 58, comma 5-ter, siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria;

che la norma introdotta dalla legge 30.12.2020, n. 178 altera il quadro delle disponibilità originariamente previste;

che occorre procedere alla corretta gestione delle situazioni di soprannumerarietà verificatesi a seguito delle operazioni di trasformazione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno di cui al richiamato articolo 1, comma 964, della legge n. 178 del 2020;

che in data 20 maggio 2021 il Ministero dell'Istruzione e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL del Comparto istruzione e ricerca, hanno raggiunto apposita intesa volta alla sottoscrizione di un accordo integrativo del CCNI 3 agosto 2020 funzionale a rispettare il contingente di organico individuato per le procedure di internalizzazione dell'articolo 58, comma 5 ss., del decreto legge n. 69 del 2013, nonché a garantire la corretta gestione delle situazioni di soprannumerarietà e di esubero in ambito provinciale a fronte dell'applicazione dell'articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

che pertanto è necessario integrare il CCNI 2020;

che sull'ipotesi di CCNI in esame è stato acquisito il parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Dipartimento della Funzione Pubblica, rispettivamente, con note prot. MEF-RGS 233766 del 17 agosto 2021 e prot. DFP n. 55401 del 23 agosto 2021;

LE PARTI CONCORDANO

che le disposizioni del CCNI 2020 continuino ad applicarsi al personale che sarà immesso in ruolo a tempo parziale a seguito delle procedure di cui all'articolo 58, comma 5-sexies, del DL 69/2013;

che, per il personale di cui all'articolo 58, comma 5 e seguenti, del decreto legge n. 69 del 2013, con contratto di lavoro a tempo pieno a seguito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il CCNI 2020 è integrato dal presente CCNI;

di stipulare un ulteriore atto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per recepire possibili effetti sulla mobilità derivanti da eventuali interventi normativi e contrattuali o qualora le parti concordemente lo ritengano necessario,

ARTICOLO 1

CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO

1. Al fine di rispettare il contingente di organico di cui all'articolo 58, comma 5 ss., del decreto legge n. 69 del 2013 e di evitare che l'applicazione dell'articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 non consenta la corretta gestione delle situazioni di soprannumerarietà e di esubero in ambito provinciale, il personale destinatario della trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno di cui al citato articolo 1, comma 964, della legge n. 178 del 2020, in deroga all'articolo 1, comma 6, del CCNI 2020, è inserito nella graduatoria di istituto per l'individuazione dei perdenti posto.
2. Il personale di cui al comma 1, qualora risultante in soprannumero sull'organico di diritto dell'istituzione scolastica per l'anno scolastico 2021/2022, in assenza di ulteriori posti disponibili, partecipa alle conseguenti procedure di mobilità a domanda o d'ufficio, secondo le ordinarie modalità previste dal CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA, sottoscritto in data 6 marzo 2019. Fatto salvo quanto previsto per le categorie di cui all'articolo 40, comma 2, del CCNI del 6 marzo 2019, detto personale è graduato sulla base del punteggio conseguito in base all'Allegato E del CCNI sottoscritto in data 6 marzo 2019.
3. La mancata presentazione della domanda comporta in ogni caso il trasferimento d'ufficio secondo il punteggio attribuito in fase di individuazione come perdente posto.

Roma,

Per l'Amministrazione

Per le Organizzazioni Sindacali

F.L.C.-C.G.I.L. _____

C.I.S.L. Scuola _____

Federazione U.I.L. Scuola R.U.A. _____

S.N.A.L.S.-C.O.N.F.S.A.L. _____

FEDERAZIONE GILDA-UNAMS _____